

TRIBUNALE DI MILANO
RGE 2444/2014 Dott.sa Scirpo
PROMOSSA DA

Creditore procedente (indicazioni omesse ai sensi dell'art. 174 co. 9 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196)

CONTRO

Debitori esecutati (indicazioni omesse ai sensi dell'art. 174 co. 9 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196)

AVVISO DI VENDITA – SECONDO ESPERIMENTO

per il giorno

01.02.19 ore 11:00

L'avv. Mara Calembò, con Studio in Basiglio (Mi), Palazzo dei Cigni snc (e-mail segreteria.basiglio@fclegali.it, tel. 0290751665 e fax 0290785079), Professionista Delegato ai sensi dell'art. 591 *bis* cpc, come da provvedimento in data 19-20 marzo 2018 del Giudice dell'Esecuzione

AVVISA

della vendita del diritto di proprietà superficaria, per l'intero, degli immobili pignorati, in calce descritti

LOTTO UNICO

Prezzo base € 84.800,00 (euro ottantaquattromilaottocento/00)

Offerta minima € 63.600,00 (euro sessantatremilaseicento/00)

Rilancio minimo in caso di gara € 1.500,00

Descrizione dell'immobile

In Comune di Barengho (Milano), via Andrea Doria 9/C:

Appartamento posto al piano primo, scala C, con annesso vano ripostiglio **ed autorimessa** al piano seminterrato, facente parte del complesso immobiliare al fabbricato B.

Immobili censiti al NCEU del predetto comune, come segue:

-quanto all'appartamento: foglio 6, mappale 474, subalterno 16, piano 1 - S1-categoria A/3, Classe 4, vani 5,5, rendita catastale euro 411,87

-quanto all'autorimessa: Foglio 6, mappale 474, subalterno 43, piano S1, categoria C/6, classe 5, metri quadri 18, rendita catastale euro 55,78

Confini:

dell'appartamento: ad est appartamento di proprietà di terzi, a nord e a sud cortile comune, ad ovest vano scale ed appartamento di proprietà di terzi

del ripostiglio a sud e ad est a ripostiglio di proprietà di terzi; ad ovest a ripostiglio di proprietà di terzi e passaggio comune; a nord da cortile comune;

dell'autorimessa ad est e ad ovest autorimessa di proprietà di terzi, a sud passaggio carraio comune; a nord a ripostiglio di proprietà di terzi

Il tutto salvo errore come meglio in fatto.

Le norme del regolamento di condominio dello stabile, unitamente la tabella millesimale, sono allegati all'atto in autentica notaio Clemente in data 26 luglio 1982, repertorio numero 19847.

Agli immobili competono 26,18/1000 di comproprietà per l'appartamento e 2,92/1000 per l'autorimessa, sulle parti e spazi comuni dell'edificio condominiale.

Provenienza: atto di compravendita a rogito notaio Antonio Trotta di Vigevano, in data 19 febbraio 2003, repertorio 107785, trascritto a Pavia in data 6 marzo 2003, ai numeri 4873/2488, rettificato con nota trascritta a Pavia in data 26 settembre 2014 ai numeri 12258/8718

Menzioni urbanistiche: l'immobile è realizzato sulla base della concessione di cui alla pratica edilizia numero 36/1980 del Comune di Bareggio. È stata rilasciata autorizzazione di abitabilità in data 18 marzo 1982.

Stato giuridico: L'immobile è soggetto ai vincoli stabiliti dalla legge 22 ottobre 1971 n. 865, art 35 co.7 e dalla convenzione con il Comune di Bareggio, stipulata con atto in data 30 gennaio 1981 a rogito notaio Cesare Chiodi Daelli di Milano, rep. 12221, racc. 1876 registrato a Milano il 13 febbraio 1981 al numero 04766, serie H.

Il diritto posto in vendita è la proprietà superficaria per la quota dell'intero, per anni 90 a partire dal 30 gennaio 1981.

Nel caso in cui non si proceda a riscatto dell'area (a fronte di apposita delibera del Comune), in caso di successiva vendita ordinaria e non giudiziaria, il prezzo di vendita dovrà essere convenzionale e determinato da parte del Comune di Bareggio, con applicazione delle rivalutazioni e della vetustà.

Inoltre, in caso di vendita non giudiziaria l'acquirente dovrà possedere i requisiti previsti dalla convenzione.

Si precisa che il valore del bene come stimato in perizia è riferito alla proprietà superficaria e non alla piena proprietà.

Conformità edilizia: è stata riscontrata mancanza di un varco per ingresso al soggiorno e del relativo serramenti porta. Detta irregolarità dovrà essere sanata dall'aggiudicatario, con un costo di euro 1. 200,00 circa (il costo delle spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale sono state decurtate dal prezzo base d'asta del lotto).

Stato occupativo: l'immobile è occupato dai debitori eseguiti e, pertanto, da ritenersi giuridicamente libero.

CONDIZIONI DELLA VENDITA

1) PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:

Le offerte, in bollo da € 16,00 ed in busta chiusa, dovranno essere presentate presso lo Studio del delegato dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 13.00, fino al giorno precedente alla vendita; L'OFFERTA È IRREVOCABILE per il termine di 120 gg ex art. 571, co 3 cpc, anche per l'ipotesi in cui la vendita venga sospesa;

Saranno dichiarate inefficaci: le offerte prive di sottoscrizione; le offerte pervenute oltre il termine di cui sopra; le offerte inferiori di oltre 1/4 al prezzo base d'asta; le offerte non accompagnate da cauzione;

L'offerta dovrà contenere:

Per le persone fisiche: il cognome, il nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile e fotocopia di valido documento di identità. Se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati i corrispondenti dati del coniuge (per escludere il bene aggiudicato dalla comunione legale, è necessario che il coniuge partecipi all'udienza fissata per l'esame delle offerte e renda la dichiarazione prevista dall'art. 179 cc). Se l'offerente è minorenni, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del Giudice Tutelare, di cui deve essere allegata copia autentica: in tal caso alla vendita dovranno presenziare i genitori.

Per le persone giuridiche società: certificato della CCIAA in corso di validità dal quale risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all'offerente in udienza, cui deve essere allegata copia di valido documento di identità dell'offerente.

Per le persone giuridiche non aventi natura di società (associazioni, fondazioni, onlus etc): il certificato di iscrizione nel registro delle persone giuridiche rilasciato dalla cancelleria del tribunale competente oltre alla fotocopia di valido documento di identità del legale rappresentante.

In ogni caso l'offerta dovrà contenere: i dati identificativi dei beni per i quali l'offerta è proposta; l'indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore ad 1/4 del prezzo minimo indicato come base d'asta, a pena esclusione; l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; ogni altro elemento utile per la valutazione dell'offerta.

All'offerta dovrà essere allegato, mediante inserzione nella busta, un **assegno circolare non trasferibile** intestato a "Tribunale Milano – RGE 2444/2014 Esec. Imm.re", il cui importo dovrà essere non inferiore al **10% del prezzo proposto** a titolo di cauzione. La cauzione verrà immediatamente restituita all'offerente dopo la chiusura della gara di vendita nel caso l'offerente non diventi aggiudicatario.

Potranno partecipare alla vendita: l'offerente personalmente, oppure un avvocato in qualità di rappresentante dell'offerente munito di procura notarile, oppure da un avvocato che agisce per persona da nominare (in questo ultimo caso, ai sensi dell'art. 583 cpc, entro 3 giorni dall'aggiudicazione dovrà dichiarare il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, provvedendo al deposito del relativo mandato; in mancanza l'aggiudicazione diviene definitiva a nome del procuratore).

2) L'ESPERIMENTO DI VENDITA:

Nel giorno indicato nell'intestazione del presente avviso presso lo Studio del Delegato in Basiglio (Mi), Palazzo dei Cigni snc, è fissata la vendita e la convocazione delle parti e degli offerenti davanti a sé, per la deliberazione sulle offerte (ex artt. 571 e 572 cpc) che saranno pervenute e per l'eventuale gara sull'offerta più alta a norma dell'art. 573 c.p.c.

Deliberazioni sull'offerta (art. 572 cpc) ed eventuale gara tra gli offerenti (art. 573 cpc)

- se viene presentata una sola offerta, e la stessa è pari al prezzo base d'asta, il Delegato aggiudica il bene all'offerente,

- Se viene presentata un'offerta inferiore fino ad $\frac{1}{4}$ del prezzo base, il Delegato aggiudica l'immobile, salvo che non siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'art. 588 c.p.c. ;

- laddove vi siano più offerte, in ogni caso, il Delegato invita gli offerenti alla gara sulla base del prezzo più alto fra quelli offerti, con aumento minimo di € 1.500,00 (tuttavia se il prezzo offerto all'esito della gara è inferiore al valore del prezzo base e sono state presentate istanze di assegnazione, il GE non dà luogo alla vendita).

3) PAGAMENTI:

Entro e non oltre il termine di **giorni 120**, l'aggiudicatario, dedotta la cauzione, dovrà versare presso il delegato mediante due distinti assegni circolari non trasferibili intestati alla procedura esecutiva, ovvero due bonifici sul conto corrente intestato alla procedura, le seguenti somme:

-il **saldo del prezzo di acquisto** (detratto quanto eventualmente versato al Creditore Fondiario per capitale, accessori e spese ex art. 41 T.U.B., nel qual caso andrà disposto un ulteriore bonifico o assegno circolare, secondo le indicazioni che saranno fornite dal Professionista Delegato);

-la quota a suo carico del **compenso relativo alla fase di trasferimento della proprietà**, come previsto dall'art. 2, comma 7, D.M. 15 ottobre 2015, n. 227, ammontante ad euro 697,84 per vendite fino ad euro 100.000,00, euro 1.046,76 per vendite fino ad euro 500.000,00 ed euro 1.395,68 per vendite superiori ad euro 500.000,00 (da intendersi comprensivi degli accessori di legge);

-le spese per l'esecuzione delle formalità di **registrazione, trascrizione e voltura catastale**, che verranno indicate all'aggiudicatario in base alla tipologia di acquisto.

Avvertenza per il Creditore Fondiario: Ai fini del versamento diretto da parte dell'aggiudicatario di cui sopra, il Creditore Fondiario è invitato a depositare in cancelleria e a far pervenire presso lo studio del delegato, prima della data fissata per la vendita, apposita nota dettagliata di precisazione del credito, indicante in maniera chiara e precisa, i criteri adoperati per quantificare la parte del capitale e la parte degli interessi e delle spese ai quali si estende la garanzia ipotecaria, nonché le modalità del versamento da parte dell'aggiudicatario, avvertendo che in difetto di indicazioni in tal senso, il delegato provvederà a far versare sul conto della procedura la differenza dovuta dall'aggiudicatario.

4) AVVERTENZE GENERALI

- Con questo avviso si rende noto che, ai sensi dell'art. 1193 c.c. qualunque somma versata dall'aggiudicatario sarà imputata prima alle spese di trasferimento e, poi, al residuo saldo del prezzo, con la conseguenza che ove non venga versato l'importo complessivo necessario al trasferimento, la vendita verrà revocata e l'aggiudicatario verrà dichiarato decaduto con perdita della cauzione prestata.
- **L'aggiudicatario potrà versare il prezzo tramite mutuo ipotecario con garanzia sul medesimo immobile oggetto della vendita;** in tal caso dovrà darne esplicita comunicazione al professionista delegato, ai fini di cui all'art. 585 co. 3 c.p.c.
- L'aggiudicatario o l'assegnatario hanno facoltà di subentrare nel mutuo ipotecario contratto dal debitore (si tratta di una mera facoltà, prevista dall'art 508 c.p.c.)
- Gli immobili vengono posti in vendita a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutte le pertinenze, accessioni, ragioni e azioni, eventuali servitù attive e passive, apparenti e non apparenti.
- Per le spese condominiali arretrate e non pagate relative all'unità immobiliare in oggetto, qualora non possano venire soddisfatte dalla procedura esecutiva per mancanza dei presupposti di legge, si applica l'art. 63, quarto comma, disp. att. c.c.: "Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente".
- L'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'art.17, quinto comma, e 40, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269.
- La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo: l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere – ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore – per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e, comunque, non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.
- I beni di cui sopra sono meglio descritti nella relazione di stima a firma del Perito Estimatore che deve essere consultata dall'offerente **(sul portale delle vendite pubbliche sito internet <https://portalevenditepubbliche.giustizia.it/>)** ed alla quale si fa espresso rinvio, anche per tutto ciò che concerne l'esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni.
- Le informazioni sul regime fiscale a cui è assoggettata la vendita (imposte sul trasferimento, agevolazioni, ecc.) saranno fornite dal Professionista Delegato, su richiesta degli interessati;
- Il sottoscritto avvisa, altresì, che tutte le attività le quali, a norma dell'art. 576 e seguenti del codice di procedura civile debbono essere compiute in Cancelleria o davanti al Giudice

dell'Esecuzione, saranno effettuate dal presso il proprio studio, ove gli interessati potranno assumere ulteriori informazioni, ai sensi dell'art 570 c.p.c.

Per ulteriori informazioni contattare lo Studio del sottoscritto Professionista Delegato a mezzo e-mail all'indirizzo segreteria.basiglio@fclegali.it o via fax al num. 0290785079 o telefonicamente al num. 0290751665/3911447188 il pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00.

Custode Giudiziario: il Delegato alla vendita

Basiglio, lì 12 novembre 2018

Aw. Mara Calemo